

Sentenza Corte di Cassazione 2 agosto 2002, n. 11633

Sezione Lavoro

Assunzioni obbligatorie - Patto di prova - Recesso del datore di lavoro - L. n. 604 del 1966 - Inapplicabilità - Conseguenze

In caso di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla L. 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell'imprenditore non soggiace alla disciplina limitativa contenuta nella L. 15 luglio 1966 n. 604 e, pertanto, non è necessaria una formale comunicazione del motivo del recesso; tuttavia il lavoratore, in sede giudiziale, può allegare fatti (fra i quali l'elusione della legge protettiva degli invalidi) dimostranti l'illiceità del motivo e perciò l'invalidità dell'atto di recesso.